Legge regionale 7 agosto 2024 n. 31 – Calabria (art. 21)

Modifiche a Leggi Regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.

Art. 21 Fondazione Mediterranea Terina onlus: procedure di liquidazione

In vigore dal 8 agosto 2024

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus, di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal commissario straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina onlus, è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o inquadrato in enti e agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della L.R. 9/2007, sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di 400.000,00 euro e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di 1.200.000,00 euro, allocati alla Missione 16, Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.